

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI**  
**I Reparto – 2ª Divisione**

**Indirizzo Postale:** Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA

**Posta Elettronica:** [commiservizi@commiservizi.difesa.it](mailto:commiservizi@commiservizi.difesa.it)

**Posta Certificata:** [commiservizi@postacert.difesa.it](mailto:commiservizi@postacert.difesa.it)

A

**OGGETTO:** procedura ristretta accelerata, in ambito U.E., per la fornitura di uniformi da combattimento e servizio.  
Esigenza: Esercito. Esercizio finanziario 2013. Capitolo di bilancio 7120/18.

**CODICE GARA 022/13/0001**

Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2013/S 103-175955 datata 30/05/2013 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5ª SERIE SPECIALE n. 64 del 03/06/2013.

Gara a mezzo di offerte segrete su prezzo base palese, con unico e definitivo esperimento anche in presenza di una sola offerta valida con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

La gara in oggetto è stata indetta a seguito di determinazione a contrattare n. 164/2013 in data 23/05/2013 del Direttore generale di COMMISERVIZI, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

**CODESTO O.E. E' INVITATO A PRESENTARE OFFERTA**

*(informazioni relative ad eventuali sopralluoghi, in caso di aggiudicazione)*

**La prima seduta pubblica si terrà il giorno 11/09/2013 alle ore 09,30, in Roma presso gli uffici di questa Direzione Generale siti in Piazza della Marina, 4.** Nella stessa saranno aperte le buste contenenti i documenti di cui al successivo punto 4 e saranno individuati i concorrenti per i quali si procederà alla verifica di cui al primo comma dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i..

Alla suddetta seduta sarà ammessa la presenza del titolare delle imprese individuali o il legale rappresentante delle società partecipanti. Qualora non si presentino alla gara i titolari delle imprese individuali o i legali rappresentanti delle società, deve essere fornito atto di procura speciale, col quale viene conferito alla persona il mandato di rappresentare l'impresa in sede di gara e di accettare eventuale ballottaggio per conto dell'impresa nel caso di punteggio complessivo uguale. Il ballottaggio avverrà limitatamente alla parte economica dell'offerta. Per questo caso si precisa che l'offerta sarà fatta per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario. Un mandatario non potrà rappresentare più imprese concorrenti fra loro nella stessa gara. Nel caso in cui si tratti di procure speciali conferite al mandatario singolarmente o collettivamente da imprese che abbiano sottoscritto congiuntamente la domanda di partecipazione alla gara, obbligandosi a costituire un apposito raggruppamento successivamente all'aggiudicazione, il mandatario può partecipare in sede di gara all'eventuale ballottaggio, qualora tale facoltà risulti espressamente nelle stesse. L'offerta così presentata in ogni caso obbliga solidamente tutte le imprese raggruppate.

## **1. MATERIALI IN PROVVISIA, SPECIFICHE TECNICHE E CAMPIONI DI RIFERIMENTO**

### **Come da allegato n. 1 alla presente lettera d'invito.**

Le specifiche tecniche dei materiali in provvista, non allegate alla presente lettera d'invito in quanto voluminose, comunque costituenti parte integrante della stessa, sono visibili e acquisibili sul sito internet di questa Direzione Generale [www.commiservizi.difesa.it](http://www.commiservizi.difesa.it).

Le specifiche suddette ed il campione di riferimento sono visibili, previi accordi telefonici, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa Direzione Generale.

Le SS.TT. di cui sopra saranno rielaborate tenendo conto dei parametri prestazionali oggetto della valutazione tecnica di cui all'allegato n. 6 contenuti nell'offerta dell'impresa/R.T.I. risultante aggiudicataria e saranno allegate al contratto.

I materiali da fornire dovranno essere in tutto rispondenti alle SS.TT. e ai valori analitici in esse riportati ovvero a quelli migliorativi riscontrati nella documentazione dei rapporti di prova relativi alla predetta valutazione.

Qualora la/il impresa/R.T.I. aggiudicataria/o della fornitura si renda responsabile di inadempienze nelle varie fasi di esecuzione contrattuale ovvero presenti alla verifica di conformità merci non conformi ai requisiti previsti dal contratto, questa Direzione Generale si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni intesi a salvaguardare gli interessi dell'A.D. ai sensi della normativa vigente.

## **2. PREZZO BASE PALESE**

Nella sottostante tabella è indicato il prezzo base palese:

<b>Manufatti</b>	<b>Prezzo base palese unitario (IVA esclusa)</b>	<b>Prezzo Base Palese dell'intero lotto (IVA esclusa)</b>
uniformi da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2013	€ 59,00	€ 9.086.000,00

## **3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**L'offerta, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire, in plico chiuso e sigillato, all'ufficio ricezione posta di Palazzo Marina (Piazza della Marina, 4 - Roma) entro le ore 16,30 del giorno 09/09/2013, esclusivamente in uno dei seguenti modi:**

- per posta, a mezzo raccomandata;
- a mezzo servizio di recapito;
- per autoprestazione da consegnare esclusivamente al suddetto ufficio ricezione posta.

**Farà fede il timbro di ricezione apposto dall'ufficio postale di Palazzo Marina.**

**N.B. Non saranno accettati plichi consegnati direttamente presso gli uffici della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali.**

**Il tardivo arrivo dell'offerta, rispetto al termine sopra specificato, comporterà l'esclusione dalla gara, in quanto la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali non risponde di eventuali disguidi.**

Per sigillo s'intende l'impronta del logo ovvero delle sigle dell'impresa/R.T.I. o del legale rappresentante su ceralacca o simili ovvero una striscia di nastro adesivo recante ai margini firme e timbri.

Nel plico dovranno essere immesse n. 4 (quattro) distinte buste contenenti rispettivamente: i documenti richiesti per la partecipazione alla gara, l'offerta tecnica, l'offerta economica e la "composizione prezzo".

Nel richiamare l'attenzione su quanto indicato nell'art. 77, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, il plico dovrà essere chiuso, sigillato come sopra descritto, indirizzato a: Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi

Generali – Piazza della Marina, 4 00196 Roma e recante all'esterno, oltre all'intestazione dell'impresa/R.T.I., la seguente dicitura:

**"DOCUMENTAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 154.000 UNIFORMI DA COMBATTIMENTO E SERVIZIO - MOD. 2013 – GARA N. 1/2013. IL PLICO CONTIENE:**

- una busta chiusa e sigillata con i documenti richiesti per la partecipazione alla gara;
- una busta chiusa e sigillata con l'offerta tecnica;
- una busta chiusa e sigillata con l'offerta economica;
- una busta chiusa e sigillata con l'analisi dei costi e gli altri elementi giustificativi del prezzo offerto.

**SI PREGA DI NON APRIRE"**

Nel plico dovranno essere inserite le quattro buste sopra citate che dovranno essere chiuse, sigillate con le modalità sopra descritte e riportanti all'esterno, oltre all'intestazione dell'impresa/R.T.I., le seguenti diciture:

- **BUSTA "A": "GARA PER LA FORNITURA DI N. 154.000 UNIFORMI DA COMBATTIMENTO E SERVIZIO - MOD. 2013 – GARA N. 1/2013 - DOCUMENTAZIONE DI GARA"**  
Nella busta devono essere inseriti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara indicati al successivo punto 4;
- **BUSTA "B": "GARA PER LA FORNITURA DI N. 154.000 UNIFORMI DA COMBATTIMENTO E SERVIZIO - MOD. 2013 – GARA N. 1/2013 - OFFERTA TECNICA"**  
Nella busta deve essere inserita l'offerta tecnica, redatta secondo quanto indicato al successivo punto 5;
- **BUSTA "C": "GARA PER LA FORNITURA DI N. 154.000 UNIFORMI DA COMBATTIMENTO E SERVIZIO - MOD. 2013 – GARA N. 1/2013 - OFFERTA ECONOMICA"**  
Nella busta deve essere inserita l'offerta economica, redatta secondo quanto indicato al successivo punto 6;
- **BUSTA "D": "GARA PER LA FORNITURA DI N. 154.000 UNIFORMI DA COMBATTIMENTO E SERVIZIO - MOD. 2013 – GARA N. 1/2013 - COMPOSIZIONE DEL PREZZO OFFERTO"**  
Nella busta deve essere inserita l'analisi dei costi e gli altri elementi giustificativi del prezzo offerto, secondo quanto indicato al successivo punto 7.

Le offerte tecniche (busta "B"), le offerte economiche (busta "C"), le analisi dei costi e gli altri elementi giustificativi del prezzo offerto (busta "D"), dovranno essere sottoscritte:

- dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa la cui firma autografa e leggibile dovrà essere apposta sotto l'indicazione di nome, cognome e carica rivestita e sotto l'indicazione della ragione o denominazione sociale e del domicilio legale dell'impresa;
- in caso di raggruppamento non ancora costituito legalmente, la sottoscrizione dovrà essere effettuata, con le stesse modalità di cui sopra, congiuntamente da tutti i legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte di detto raggruppamento;
- nel caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla presentazione dell'offerta, la stessa potrà essere sottoscritta con le modalità di cui sopra, dal legale rappresentante dell'impresa cui è stato conferito il mandato di capogruppo, risultante da scrittura privata autenticata da notaio, che dovrà essere prodotta unitamente ai documenti di gara.

Le imprese/R.T.I. accorrenti a gara dovranno inoltre presentare, unitamente al plico di cui sopra **le campionature** di cui allegato n. 6, in imballaggi sigillati, riportando su ciascun imballaggio la seguente dicitura:

**"CAMPIONATURE PER LA FORNITURA DI N. 154.000 UNIFORMI DA COMBATTIMENTO E SERVIZIO - MOD. 2013 – GARA N. 1/2013 - IMPRESA/R.T.I. \_\_\_\_\_"**

**La Stazione Appaltante riterrà nulle le offerte per le quali si verifichi una delle cause previste dall'art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006.**

#### **4. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE A GARA**

Nella busta "A" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

**a) titolo attestante la costituzione di cauzione o fideiussione a garanzia dell'offerta.**

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia dell'importo di **€ 181.720,00**.

Detta garanzia dovrà essere costituita secondo le modalità di dettaglio indicate nell'art. 75 del suddetto decreto legislativo.

Si evidenzia che la garanzia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 75, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia dovrà essere valida dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, indicata al punto 3, fino alla data di stipula del contratto.

Si sottolinea, altresì, che per la fideiussione bancaria e/o la polizza assicurativa, è necessaria l'autentica, a cura del notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l'istituto bancario o assicurativo con attestazione che gli stessi siano in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la banca o l'assicurazione.

E' esclusa la possibilità di costituire, in qualunque forma, il deposito presso la cassa dell'Ente Appaltante.

Nel caso di R.T.I., la garanzia dovrà essere intestata al raggruppamento laddove già formalmente costituito. All'uopo è sufficiente, in luogo della firma dei rappresentanti legali di tutte le imprese costituenti il raggruppamento, la sola firma del rappresentante legale della capogruppo risultante dall'atto notarile costitutivo di raggruppamento. Nel caso in cui, il raggruppamento non risulti ancora formalmente costituito, la garanzia dovrà essere cointestata a tutte le imprese raggruppande.

L'importo sopra indicato è pari al 2% del prezzo base palese, ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i..

Ai sensi del comma 7 del suddetto art. 75, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici che, in sede di offerta, documentino il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie ISO 9001:2008 con l'originale o la copia autenticata, nei modi prescritti dalle norme vigenti, della certificazione medesima da parte di tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti (ditte singole/mandatarie/mandanti/ausiliarie).

- b) dichiarazione di impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- c) documentazione a comprova dell'avvenuto versamento di € 200,00 (C.I.G. 5147234FDA)** in favore dell'A.V.C.P., effettuato secondo le modalità di cui alle Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati pubblicate sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it).
- d) atto notarile costitutivo del raggruppamento** (solo per i R.T.I.), nel caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente alla presentazione dell'offerta. Ai fini dei controlli di regolarità fiscale previsti dal D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008, nell'atto di raggruppamento dovrà essere riportata la quota economica di partecipazione delle singole imprese raggruppate, espressa come percentuale dell'importo complessivo della fornitura;
- e) dichiarazione di cui all'art. 118, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006**, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, in caso di ricorso all'istituto del subappalto.

**La mancata presentazione di uno dei documenti di cui sopra costituisce motivo di esclusione dalla gara.**

## 5. OFFERTA TECNICA

Le imprese/R.T.I. devono presentare (busta "B") l'offerta tecnica, esclusivamente in lingua italiana e sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese partecipanti come riportato al precedente punto 3, secondo le indicazioni riportate nell'allegato n. 6 "Criteri Valutazione Offerta Tecnica".

L'offerta tecnica afferisce alla qualità dei manufatti ed è valutata sulla base della sottonotata documentazione, così come dettagliatamente specificato nel suddetto allegato:

- rapporti ufficiali di prova presentati dalle imprese/R.T.I.;
- campionatura dei manufatti finiti;
- campionatura delle materie prime/semilavorati/accessori;
- dettagliata descrizione tecnica del manufatto offerto in gara.

**La Stazione Appaltante escluderà le offerte per le quali si verifichi una delle cause di esclusione previste dall'art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006.**

## 6. OFFERTA ECONOMICA

Le imprese/R.T.I. devono presentare (busta "C") l'offerta economica redatta su carta da bollo, esclusivamente in lingua italiana e sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese partecipanti come riportato al precedente punto 3, secondo lo schema riportato in **allegato n. 2**.

Le imprese/R.T.I. dovranno indicare, in cifre ed in lettere, lo sconto percentuale che sono disposte a praticare sul prezzo base palese complessivo dell'intero lotto (non è ammesso sconto pari a zero). Ai fini della gara, in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, avrà valore quella scritta in lettere.

Inoltre, nell'offerta le imprese/R.T.I. partecipanti alla gara dovranno riportare anche il prezzo unitario del manufatto – con un massimo di due cifre decimali – risultante dall'applicazione dello sconto percentuale offerto. Ciò, fermo restando che in caso di discordanza tra il prezzo del lotto derivante dall'applicazione dello sconto offerto al prezzo base palese

del lotto e quello calcolato sulla base del prezzo del manufatto riportato in offerta, sarà ritenuto valido quello derivante dall'applicazione dello sconto offerto al prezzo base palese del lotto.

A pena esclusione, nell'offerta dovrà essere specificato, l'importo dei costi relativi alla sicurezza che gli Operatori Economici dovranno sostenere per l'effettuazione della fornitura.

Le imprese/R.T.I. dovranno dichiarare nell'offerta di impegnarsi:

- a mantenere valida l'offerta dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione, indicata al precedente punto 3, fino alla data di stipula del contratto;
- alla costituzione del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese già indicata e qualificata in sede di domanda come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Inoltre, le imprese/R.T.I. dovranno dichiarare nell'offerta:

- di effettuare tutte le fasi di lavorazione in regime di controllo di qualità secondo il piano di qualità che l'impresa contraente elaborerà in aderenza alla normativa ISO 9001:2008;
- di svolgere in proprio (ovvero avvalendosi di altra/e impresa/e espressamente indicata/e nella domanda di partecipazione) le fasi essenziali di lavorazione, così come indicate in **allegato n. 1** alla presente lettera, per le quali non è stato indicato il ricorso al subappalto;
- di conservare i requisiti di cui alla documentazione già presentata in sede di domanda di partecipazione a gara, alla data di svolgimento della stessa;
- di accettare il foro competente di Roma per qualsivoglia controversia innanzi al giudice ordinario e/o amministrativo.

Inoltre nell'offerta, i raggruppamenti temporanei di impresa, pena nullità, dovranno indicare in quota le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese riunite, specificando i quantitativi prodotti e/o le fasi di lavorazione effettuate da ciascuna di esse.

Le offerte non in regola con il bollo verranno considerate valide ai fini della gara, ma saranno trasmesse al competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione e l'applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge (art. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 642 e successive modifiche).

**La Stazione Appaltante escluderà le offerte per le quali si verifichi una delle cause di esclusione previste dall'art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006.**

## **7. COMPOSIZIONE DEL PREZZO**

Le Imprese/R.T.I. devono presentare (busta "D") una dimostrazione del prezzo offerto ai fini della valutazione delle anomalie delle offerte, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La dimostrazione del prezzo offerto dovrà partitamente fare riferimento ad elementi essenziali di valutazione, quali:

- costo della manodopera rapportato ai tempi di lavorazione del singolo manufatto;
- costo delle materie prime;
- spese generali ed oneri finanziari;
- retribuzione oraria;
- soluzioni tecniche adottate;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui si dispone per effettuare la fornitura;
- spese per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei lavoratori;
- spese di ammortamento delle attrezzature utilizzate e dei materiali di consumo;
- utile aziendale.

Tale busta verrà aperta solo nel caso in cui occorra effettuare la prescritta verifica di anomalia/congruità. In caso contrario, le buste rimarranno agli atti del procedimento contrattuale fino alla sua conclusione.

## **8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

### **8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE**

La valutazione delle offerte presentate, sia quella tecnica (busta "B") che quella economica (busta "C"), sarà effettuata sulla base dei criteri di cui al combinato disposto dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 283 commi 1, 2 e 3 del Regolamento approvato con d.p.r. n. 207/2010, come da tabella sotto riportata:

Criteri	Elementi di valutazione	Fattore ponderale
“Qualità” Offerta tecnica	Caratteristiche risultanti dai rapporti di prova certificati (come da allegato n. 6 “Criteri Valutazione Offerta Tecnica”)	60 punti
“Prezzo” Offerta economica	Sconto % offerto	40 punti
<b>Totale</b>		<b>100 punti</b>

## 8.2 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

I criteri di valutazione sono dettagliati nel predetto allegato n. 6 “Criteri Valutazione Offerta Tecnica”.

## 8.3 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

I punteggi relativi alle varie offerte saranno attribuiti con la formula, così come previsto dall’allegato “P” del d.p.r. n. 207/2010,

$$P_x = V(a)i * 40$$

$$V(a)i = (Ra/Rmax)$$

dove

**P<sub>x</sub>** è il punteggio attribuibile a ciascun concorrente per l’elemento prezzo;

**V(a)i** è il coefficiente dell’offerta del concorrente i-esimo variabile tra zero e uno;

**R<sub>a</sub>** è il valore offerto dal concorrente a (**espresso in termini di sconto % sul prezzo base palese del lotto**);

**R<sub>max</sub>** è il valore dell’offerta più conveniente (**espresso in termini di sconto % sul prezzo base palese del lotto**);

**40** è il fattore ponderale economico.

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 0,01).

## 8.4 ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE

Dalla somma dei due punteggi, l’uno relativo all’offerta tecnica e l’altro relativo a quella economica, come sopra ottenuti, si otterrà il punteggio totale attribuito all’offerta presentata.

L’offerta che otterrà il punteggio totale più alto, verrà considerata quale economicamente più vantaggiosa, fatta salva ogni successiva verifica da espletarsi a cura dell’Amministrazione come previsto nella presente lettera di invito.

## 9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE.

### a) APERTURA DEL SEGGIO DI GARA.

La gara avrà luogo con unico esperimento e si procederà all’aggiudicazione, in presenza di **almeno una offerta valida**, a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, individuata con le modalità e secondo i criteri di cui al precedente punto 8.

I. Nel giorno e nell’ora fissati per la gara, presso gli uffici di questa Direzione Generale siti in Piazza della Marina n° 4, il Presidente del Seggio, fatta constatare la regolare costituzione del medesimo e verificata l’integrità dei plichi e dei sigilli apposti:

- aprirà i plichi contenenti le quattro buste di cui al precedente punto 3;
- risconterà i colli contenenti le campionature;
- accantonerà le buste contenenti l’offerta tecnica, l’offerta economica e l’analisi dei costi e gli altri elementi giustificativi del prezzo offerto;
- provvederà all’apertura delle buste contenenti i documenti (busta “A”) e, qualora la documentazione in esse contenuta sia in regola, ammetterà le imprese/R.T.I. interessate alla successiva fase della procedura. Nel caso in cui, invece, i documenti risultino irregolari, il Presidente del Seggio ne darà atto, dichiarando non ricevibili le relative offerte.

Successivamente, nella stessa seduta, si procederà al sorteggio pubblico previsto dall’art. 48, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006. Esso si svolgerà secondo le seguenti modalità:

- assegnazione di un numero ad ogni impresa/raggruppamento/consorzio ammesso al sorteggio;
- immissione dei suddetti numeri identificativi in un contenitore;

- estrazione a sorte di uno o più numeri costituenti il 10% delle offerte presentate.

Le imprese/R.T.I. individuate/i (ditte singole/mandatarie/mandanti/ausiliarie relativamente al requisito oggetto dell'avvalimento) dovranno presentare entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta ufficiale di questa Direzione Generale, ai fini della verifica del possesso dei requisiti economici e tecnici dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione a gara, la seguente documentazione **in originale o copia autenticata** nei modi previsti dalla normativa vigente in materia:

- certificato ISO 9001:2008;
- estratto del libro/registro dei beni ammortizzabili dell'impresa ed eventuali altri documenti, che dimostrino il possesso delle attrezzature necessarie per lo specifico ciclo produttivo, dichiarate nella documentazione posta a corredo della domanda di partecipazione alla gara;
- estratto dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed eventuali altri documenti, dai quali risultino in modo chiaro ed esaustivo gli importi relativi al fatturato globale dichiarati nella documentazione posta a corredo della domanda di partecipazione alla gara, fino alla concorrenza del livello minimo fissato nel bando di gara;
- certificati rilasciati e vistati da amministrazioni o enti pubblici, riferiti alle forniture effettuate nel settore nell'ultimo triennio e ai relativi importi, dichiarate nella documentazione posta a corredo della domanda di partecipazione alla gara, per le quali sono state emesse le relative fatture;
- dichiarazioni rese dai destinatari privati o in mancanza dallo stesso concorrente, riferite all'effettuazione delle forniture nel settore nell'ultimo triennio e ai relativi importi, dichiarate nella documentazione posta a corredo della domanda di partecipazione alla gara, per le quali sono state già emesse le relative fatture.

Per le imprese straniere si precisa che le certificazioni, qualora presentate in lingua straniera devono essere, integrate da traduzione in lingua italiana, certificata "conforme a testo straniero" da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale.

Alla chiusura del seggio di gara, sarà cura dell'Ufficiale Rogante racchiudere tutte le buste (busta "B", busta "C" e busta "D") in uno o più plichi, che saranno chiusi e sigillati con nastro e firma dell'Ufficiale Rogante e dei componenti del seggio di gara (Presidente e testimoni) e custoditi presso questa Direzione Generale unitamente ai colli contenenti le campionature.

- II. Nel giorno e nell'ora successivamente stabiliti, previa riconvocazione di tutte le imprese/R.T.I. ammesse, il Presidente del Seggio di Gara procederà a:
- rendere noto l'esito della verifica documentale effettuata ai sensi del citato art. 48 comma 1, del d.lgs. n. 163/2006;
  - aprire le buste contenenti l'offerta tecnica e i colli contenenti le campionature al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti e delle campionature;
  - affidare alla Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 84 comma 1 del Decreto Legislativo 163/2006, la documentazione Tecnica (busta "B") e le campionature (punto 3) di tutte le Ditte ammesse al prosieguo della gara per la relativa valutazione, che sarà effettuata in una o più sedute riservate, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 283 del d.p.r. n. 207/2010.
- III. Detta Commissione, procederà a verificare che le campionature presentate dalle imprese/R.T.I. concorrenti siano conformi rispetto alle Specifiche Tecniche ed al Campione di Riferimento; la stessa successivamente procederà all'attribuzione dei punteggi tecnici, secondo le modalità dettagliatamente indicate nell'allegato n. 6 "Criteri Valutazione Offerta Tecnica".
- IV. Il Presidente del Seggio di Gara, ricevuti i verbali redatti dalla Commissione anzidetta nel giorno ed ora successivamente stabiliti per l'apertura delle offerte economiche e previa riconvocazione di tutte le imprese/R.T.I. rimaste in gara, presso gli uffici di questa Direzione Generale siti in Piazza della Marina n° 4, provvederà, ai sensi dell'art. 283 del d.p.r. n. 207/2010, a:
- comunicare il punteggio tecnico assegnato a ciascuna impresa/R.T.I.;
  - aprire le buste ("C") contenenti le offerte economiche delle imprese/R.T.I. le cui offerte tecniche siano state giudicate tecnicamente idonee;
  - dare lettura dei ribassi espressi in lettere;
  - affidare alla Commissione giudicatrice le offerte economiche e copia dei verbali di valutazione tecnica da essa precedentemente redatti, per la valutazione complessiva finale.
- V. Il Presidente del Seggio di Gara sospenderà la seduta per un tempo utile a consentire alla Commissione giudicatrice in seduta riservata di provvedere a:
- attribuire il punteggio a ciascun prezzo offerto sulla base dell'apposita formula riportata al punto 8.3;
  - effettuare la somma del punteggio assegnato al prezzo offerto da ciascuna impresa/R.T.I. con i rispettivi punteggi tecnici di cui al precedente capo III.

## **b) DELIBERAMENTO PROVVISORIO**

Nello stesso giorno, ovvero in un momento successivo, previa convocazione delle imprese/R.T.I. interessati, il Presidente del Seggio di Gara, ricevuti i verbali redatti dalla Commissione anzidetta, riaprirà la seduta di Gara e darà lettura dei punteggi assegnati alle offerte economiche e del punteggio complessivo attribuito a ciascuna impresa/R.T.I..

Conclusi le predette operazioni, il Presidente del Seggio di Gara dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria (art. 11 comma 4 del d.lgs. n. 163/2006) a favore dell'impresa/R.T.I. risultata/o migliore offerente, cioè all'impresa/R.T.I. che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, in ragione della somma di cui alla precedente punto 8.4, ove la relativa offerta non sia risultata anormalmente bassa e non sia previsto di effettuare il sopralluogo prima dell'aggiudicazione.

In tali ultimi casi, si procederà come rispettivamente indicato nei successivi punti b) 1 e b) 2.

### **b) 1. Valutazione dell'anomalia del prezzo (eventuale)**

Nel caso in cui la migliore offerta, ai sensi dell'art. 86 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., risulti "anormalmente bassa", il Presidente del Seggio sospenderà la gara e l'Ufficiale Rogante consegnerà al Capo Ufficio Generale Coordinamento Tecnico la busta "D" con l'analisi dei costi per la verifica della congruità del prezzo offerto.

Il processo di verifica della congruità del prezzo offerto, sarà svolto a cura dell'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico – Sezione Analisi Costi – di questa Direzione Generale, che procederà in contraddittorio con l'impresa/R.T.I.. In caso di particolari difficoltà di valutazione – l'Ufficio preposto alla verifica – potrà richiedere ogni ulteriore chiarimento/integrazione della documentazione presentata, utile alla definizione del procedimento. Inoltre l'A.D., qualora lo ritenga opportuno, potrà riservarsi la facoltà di accertare con apposito sopralluogo le effettive favorevoli condizioni che consentono di eseguire la fornitura ad un prezzo anormalmente basso. Nell'ipotesi di rigetto dell'offerta, si passa alla verifica di quella successiva, fino all'esito positivo di un'offerta. Qualora siano rigettate tutte le offerte anormalmente basse, la gara verrà aggiudicata provvisoriamente alla migliore offerta non anomala (art. 88, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, così come modificato dal d.lgs. n. 152/2008), fatto salvo l'esito favorevole dell'eventuale sopralluogo di verifica di cui alla successiva lettera b) 2. Resta ferma, comunque, la facoltà per l'A.D. di sottoporre a verifica di congruità qualunque offerta presentata in sede di gara.

Concluso il procedimento di verifica, il Presidente del Seggio procederà all'aggiudicazione provvisoria, fatto salvo l'esito favorevole dell'eventuale sopralluogo di verifica di cui al successivo punto b) 2.

### **b) 2. Sopralluogo di verifica (eventuale)**

Il Presidente del Seggio di Gara comunicherà all'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico il nominativo dell'impresa/R.T.I. risultata/o migliore offerente (offerta non anomala o dichiarata congrua), qualora la/stessa/o sia stata/o ammessa/o alla gara in subordine all'effettuazione di apposito sopralluogo di verifica della potenzialità tecnica, ed invierà tutta la documentazione presentata a corredo della domanda di partecipazione alla gara. Nel verbale di gara, il Presidente del Seggio preciserà che l'aggiudicazione è subordinata all'esito favorevole del suddetto sopralluogo. Il Capo Ufficio Generale Coordinamento Tecnico disporrà, a sua volta, un sopralluogo per la verifica della potenzialità tecnica dichiarata dall'impresa/R.T.I. nella domanda di partecipazione alla gara e ne valuterà gli esiti. Il Presidente, acquisita la valutazione del Capo Ufficio Generale Coordinamento Tecnico, riconvocherà il seggio di gara e, nel caso di valutazione favorevole, procederà all'aggiudicazione provvisoria, o, nel caso di valutazione non favorevole, comunicherà l'esclusione della precedente migliore offerta e passerà alla successiva impresa/R.T.I. che ha presentato l'offerta più vantaggiosa dopo quella eliminata. Qualora la successiva impresa/R.T.I. sia stata ammessa alla gara in subordine all'effettuazione di sopralluogo, il procedimento ricomincerà.

## **c) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Dopo l'aggiudicazione provvisoria si procederà ad effettuare i controlli previsti dall'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 nei confronti dell'impresa/R.T.I. dichiarata provvisoriamente aggiudicataria e della seconda migliore offerente, qualora non fossero già state individuate e verificate ai sensi del comma 1 del citato articolo, con le identiche modalità e tempi descritti al precedente punto 9 a) I.

Espletati i suddetti controlli, l'aggiudicazione provvisoria sarà sottoposta, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all'approvazione del Direttore Generale che provvederà a formalizzare l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa risultata migliore offerente, ove in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, con proprio decreto di approvazione.

## **10. SUBAPPALTO E DICHIARAZIONE.**

L'aggiudicatario dovrà indicare alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni successivi alla data della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, le imprese subappaltatrici e contestualmente produrre idonea documentazione delle imprese stesse attestante l'impegno assunto (contratto/scrittura privata con firma autenticata del legale rappresentante) e il possesso da parte delle medesime dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 163/2006 in relazione alla



prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni previste dal d.lgs. n. 163/2006.

#### **11. ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.**

L'aggiudicatario è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art 34, comma 35 del d.l. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, al rimborso delle spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del d.lgs. n. 163/2006 mediante versamento presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato del relativo importo, sul pertinente capitolo di bilancio 3580-art.3 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dall'aggiudicazione, facendo pervenire a questa stazione appaltante la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

In caso di mancato rimborso si provvederà al recupero – all'atto del pagamento della fornitura – delle somme a credito e degli eventuali interessi, senza possibilità di futuri rimborsi.

A tal proposito, si comunica che la spesa sostenuta dall'A.D. per le pubblicazioni dell'avviso di indizione gara ammonta ad **€3.819,11** (IVA inclusa).

Si fa riserva di comunicare all'aggiudicatario gli ulteriori oneri di rimborso derivanti dalla pubblicazione dell'avviso di esito gara.

#### **12. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

L'impresa/R.T.I. rimasta/o aggiudicataria/o della fornitura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà costituire una garanzia fideiussoria, ragguagliata al **10%** (IVA esclusa) dell'importo della fornitura.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa in parola dovrà espressamente prevedere quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

**La garanzia dovrà altresì contenere in forma esplicita la dichiarazione che rimarrà valida ed efficace dalla data di stipula del contratto fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione Difesa.**

La firma dovrà essere a cura del funzionario con l'attestazione che lo stesso è munito di tutti i poteri occorrenti per impegnare l'assicurazione o la banca e dovrà essere legalizzata dal notaio.

#### **13. PREZZO CONTRATTUALE**

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa e di quella riguardante il confezionamento, l'imballaggio, il trasporto fino al luogo indicato per la consegna e lo stivaggio. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dall'impresa aggiudicataria a totale suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente. Il prezzo rimane fermo per tutta la durata del contratto, intendendosi lo stesso aleatorio per volontà delle parti, le quali, pertanto, rinunciano esplicitamente all'applicazione degli articoli 1467 e 1664 del codice civile.

#### **14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla commessa dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il codice identificativo di gara (CIG) che sarà indicato nel contratto.

L'inadempimento dell'impresa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del contratto. Il contraente assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della commessa, dovrà essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora il contraente dovesse avere notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali – 2ª Divisione e la prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, comporterà a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola risolutiva espressa di cui sopra, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.

#### **15. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Tale termine potrà subire variazioni in relazione alle situazioni espressamente previste dall'articolo 11 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà presentarsi presso questa Amministrazione per la stipula del contratto dando la prova di aver adempiuto alla costituzione della cauzione definitiva. Entro 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto - a norma della Legge. 27.12.1975, n. 790 - il contraente dovrà provvedere a versare le spese contrattuali. Le singole imprese che fanno parte del raggruppamento risultato aggiudicatario della gara dovranno conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza a quella tra esse designata quale capogruppo: la procura, in tal caso, sarà conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

Il contratto stipulato vincolerà l'impresa/R.T.I. contraente fin dalla sua sottoscrizione, mentre impegnerà l'Amministrazione solo dopo la registrazione nei modi di legge.

#### **16. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO**

Per effetto del combinato disposto dell'art.19 della Legge C.G.S. e dell'art.117 del relativo Regolamento, i contratti, salvo eccezioni di legge, non sono eseguibili prima dell'approvazione della competente Autorità e della registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il contratto è eseguibile dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dello stesso da parte dei competenti Organi di controllo. Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. avverrà **a mezzo PEC** all'indirizzo che l'impresa/R.T.I. avrà l'obbligo di comunicare all'atto della stipula del contratto.

#### **17. DURATA DEL CONTRATTO**

L'amministrazione si riserva la facoltà di stipulare, limitatamente al triennio successivo dall'approvazione del contratto, con il medesimo aggiudicatario, uno o più contratti a procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 3 lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 per forniture complementari a quelle originarie e destinate al rinnovo parziale e/o all'ampliamento dei materiali in provvista o già in ciclo logistico, nei limiti dei quantitativi indicati nel bando di gara.

In tali occasioni sarà valutato l'adeguamento dei prezzi secondo il criterio dell'**indice ISTAT FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)**.

#### **18. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE N.A.T.O. E GESTIONE DATI**

Il contraente dovrà fornire all'A.D., attraverso il sistema "SIAC", i dati di codificazione (composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre) rispondenti al requisito contrattuale, come meglio precisato nell'allegato n. 3.

Il sistema SIAC consente la gestione delle attività codificative nazionali ed internazionali, garantendo, mediante l'uso delle tecnologie informatiche, l'erogazione dei servizi necessari verso tutte le entità coinvolte nel processo di codificazione (Contraente – Ente Appaltante – Organo Centrale di Codificazione). Esso è particolarmente orientato verso l'utente e consente, oltre alle normali attività di consultazione, anche l'esecuzione dell'attività di identificazione guidata e assistita tramite l'utilizzo della manualistica NATO, nonché la tracciabilità di tutte le pratiche. Tale sistema può anche essere utilizzato per la trasmissione di dati di identificazione attraverso una procedura off-line.

Per accedere al SIAC occorre innanzitutto essere in possesso di un codice NCAGE, che identifica in modo univoco e permanente il contraente.

La richiesta del codice NCAGE e l'accesso/registrazione al SIAC possono essere effettuate attraverso il sito web <https://www.siac.difesa.it/>

Il contraente, infine, può avvalersi della collaborazione di questo Ente Appaltante, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione del contratto, per una eventuale riunione/attività preliminare relativa ad un avvio guidato dell'iter codificativo.

#### **19. PIANO DI QUALITÀ**

Le lavorazioni avverranno in regime di qualità secondo il Piano di Qualità che l'impresa elaborerà in aderenza alla normativa ISO 9001:2008 e che presenterà, per le verifiche di competenza, all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale e, per conoscenza, anche alla Sezione Tecnica di questa Divisione contestualmente alla comunicazione di inizio delle lavorazioni. Tale Piano di Qualità predisposto "ad hoc" per la produzione del materiale oggetto della fornitura, dovrà essere redatto con le modalità riportate sul sito internet [www.commiservizi.difesa.it](http://www.commiservizi.difesa.it) e costituirà il riferimento di base per la vigilanza sulle lavorazioni insieme alle specifiche tecniche;

#### **20. ENTE ESECUTORE E CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI**

L'Ente incaricato della esecuzione contrattuale sarà comunicato all'atto della stipula del contratto. La fornitura è soggetta alle disposizioni di cui al d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina delle attività del

Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento e saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti e i magazzini dell'impresa aggiudicataria al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei materiali oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche e del Piano di Qualità;
- far eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei materiali impiegati;
- esaminare, in genere, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.

Le verifiche e le ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni (art. 102 del d.p.r. n. 236/2012) non esimono l'impresa/R.T.I. da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità.

## **21. INIZIO LAVORAZIONI**

Ai fini di assicurare la tempestiva vigilanza sulle lavorazioni, l'impresa/R.T.I. è tenuta a comunicare a COMMISERVIZI, nonché all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, a mezzo PEC, entro 10 (dieci) giorni a partire da quello successivo alla data di effettiva ricezione della comunicazione di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del Decreto di approvazione del contratto, la sede dello stabilimento o gli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni ed il deposito delle materie prime.

Con le stesse modalità dovrà essere comunicata, inoltre, la data di inizio delle lavorazioni, con un anticipo di non meno di 10 (dieci) giorni dall'avvio della produzione.

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'applicazione di una penalità fissa nella misura dell'1% (unoperceto) sull'importo dell'intera fornitura.

La stessa penalità viene applicata anche quando, in occasione del controllo sulle lavorazioni, venga riscontrata la non veridicità della predetta comunicazione.

## **22. INIZIO LAVORAZIONI A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO**

Ferme restando le prescrizioni dell'art. 102 del d.p.r. n. 236/2012 e quelle in base alle quali il contratto impegna l'Amministrazione ed è eseguibile solo dopo la prevista approvazione e conseguente registrazione da parte dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabile (combinato disposto di cui agli artt.19 Legge C.G.S. e 117 del relativo Regolamento), l'impresa/R.T.I. - con le medesime modalità suindicate - dovrà comunque comunicare all'Ente cui è assegnata l'esecuzione del contratto ed a COMMISERVIZI l'eventuale intendimento di dare inizio alle lavorazioni, a proprio rischio e pericolo, prima della comunicazione dell'avvenuta approvazione del contratto, con l'indicazione della data di inizio e della loro presumibile durata, degli stabilimenti dove esse avranno luogo, nonché dei magazzini di deposito delle materie prime.

Detta comunicazione inoltrata a mezzo PEC deve pervenire ai summenzionati Enti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle lavorazioni.

In nessun caso le imprese potranno avviare le lavorazioni se non avranno prima ricevuto comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione di presa conoscenza del suddetto intendimento, ai soli fini del concreto esercizio della facoltà di controllo, previsto dal citato art. 102, che, nel caso in cui non venga reso possibile, può condurre alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione, ovvero a non riconoscere, a non sottoporre a collaudo e, quindi, a non accettare i quantitativi di materiali già approntati.

In nessun caso l'impresa/R.T.I. potrà avvalersi della facoltà di cui al presente articolo senza prima aver realizzato i campioni di produzione ed ottenuto il previsto giudizio di conformità con il conseguente "nulla osta" alla produzione da parte dell'Ente esecutore.

L'impresa/R.T.I., nelle more della registrazione dell'atto negoziale presso gli organi di controllo, può avvalersi della facoltà di dare inizio alle lavorazioni di tessitura a rischio e pericolo, solo dopo aver ottenuto un giudizio di conformità da parte dell'Ente esecutore relativamente al campione di tessuto presentato corredato delle previste certificazioni analitiche. Tale giudizio di conformità, riguardante esclusivamente il tessuto, non vincola l'Ente esecutore in merito al rilascio del previsto "nulla osta" sui campioni di produzione e non obbliga l'Amministrazione in ordine all'accettazione o meno della fornitura.

## **23. CONTROLLO PREVENTIVO – CAMPIONI DI PRODUZIONE**

L'impresa/R.T.I. aggiudicataria/o, entro 30 (trenta) giorni a decorrere da quello successivo alla data di ricezione della comunicazione della avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo amministrativo/contabile, dovrà far pervenire all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale indicato nell'articolo 7, n. 3 (tre) manufatti finiti del materiale in fornitura nelle taglie riportate nell'allegato n. 1, unitamente ad una campionatura rappresentativa delle materie prime/accessori utilizzate nella produzione degli stessi come indicato nell'allegato n. 1. Tali materie prime/semilavorati dovranno essere corredati da referti analitici emessi da laboratori certificati ACCREDIA, attestanti la loro perfetta rispondenza ai requisiti chimico-fisici e prestazionali previsti dalle SS.TT. di riferimento. L'Ente esecutore nominerà una commissione interna che esprimerà un giudizio di conformità o non conformità alle Specifiche Tecniche ed al Campione Ufficiale, delle campionature dei manufatti finiti e delle materie prime, sulla base dei referti analitici forniti dall'impresa/R.T.I.. In caso di giudizio positivo il Direttore dell'Ente

esecutore formalizzerà l'esito alla ditta mediante rilascio di specifico "Nulla Osta" alla produzione, ovvero comunicherà la non conformità della campionatura stessa. In tale ultimo caso, verranno concessi n. 15 (quindici) giorni entro i quali l'impresa/R.T.I. potrà ripresentare una nuova campionatura. Qualora anche questa seconda campionatura risultasse non conforme, si procederà alla risoluzione del contratto; tale provvedimento verrà adottato anche se l'impresa/R.T.I., per qualsiasi ragione, non appronti la prescritta campionatura compresi gli eventuali referti analitici richiesti) entro i termini previsti per la presentazione della stessa (30 + 15 giorni). I manufatti giudicati conformi dovranno essere opportunamente identificati mediante appositi cartellini firmati dal Direttore dell'Ente esecutore e dal rappresentante dell'impresa/R.T.I. e fissati ai campioni mediante piombini.

Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto previa espressa comunicazione dell'impresa/R.T.I. all'Amministrazione, entro e non oltre 10 giorni liberi da tale data.

L'Ente esecutore fornirà, ove necessario, la propria assistenza all'impresa/R.T.I. aggiudicataria/o, con le modalità che saranno concordate direttamente, ai fini della corretta realizzazione dei manufatti e della campionatura e per definire con immediatezza eventuali problematiche connesse alla produzione.

L'impresa/R.T.I. potrà dare inizio alle lavorazioni per l'intera fornitura solo dopo aver ricevuto, dall'Ente esecutore, il "Nulla Osta" alla produzione. Il giudizio di conformità è riferito alla sola campionatura e non impegna l'Amministrazione all'accettazione dell'intera fornitura che sarà comunque sottoposta all'attività di controllo delle lavorazioni da parte dell'Ente esecutore ed alle successive attività di collaudo.

L'Ente esecutore custodirà la campionatura delle materie prime e due dei tre campioni di manufatti finiti per almeno 12 mesi decorrenti dalla comunicazione alla ditta esecutrice dell'esito del collaudo, mentre il terzo campione verrà restituito all'impresa/R.T.I..

#### **24. NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI MANUFATTI**

Ai sensi della direttiva prot. n. U.C.T /2/3656/COM in data 18.05.1999, visibile sul sito internet di questa Direzione Generale, i manufatti in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato nelle Specifiche Tecniche. Questo dovrà rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornaliera, in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito ed univocamente individuabile; gli imballaggi secondari, ove previsti, dovranno riportare il "range" di numerazione progressiva riferito al rispettivo contenuto.

Tale numero progressivo consentirà, tra l'altro, l'estrazione a sorte del campione da collaudare sulla base dei piani di campionamento indicizzati. In caso di produzione ripartita fra più stabilimenti, ciascuna quota di produzione dovrà essere numerata progressivamente con l'identificazione dello stabilimento di produzione mediante una lettera dell'alfabeto.

#### **25. IMBALLAGGI**

I materiali in provvista dovranno essere imballati come previsto nelle specifiche tecniche. Gli imballaggi resteranno di proprietà dell'Amministrazione Difesa senza diritto da parte dell'impresa ad ulteriori compensi.

#### **26. APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ (AL COLLAUDO)**

Il materiale in fornitura dovrà essere approntato per la verifica di conformità nei locali dell'impresa/R.T.I. (come più dettagliatamente precisato infra) entro i termini stabiliti nell'allegato n. 1 calcolati a decorrere da quello successivo a quello della notifica (effettuata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i a mezzo PEC) all'impresa/R.T.I. del "nulla osta" alla produzione rilasciato dall'ente esecutore.

Qualora alla data del rilascio del predetto "nulla osta" non sia ancora intervenuta la registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte del competente Organo di controllo, il materiale in fornitura dovrà essere approntato entro il medesimo termine di giorni indicato nel suddetto allegato n. 1, ma calcolato a decorrere da quello successivo a quello della notifica (effettuata esclusivamente a mezzo PEC) dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte del competente Organo di controllo.

Dopo che l'impresa/R.T.I. ha comunicato la data di inizio ed il luogo delle lavorazioni, le stesse, al fine di permettere all'Amministrazione di effettuare i relativi controlli, non potranno essere sospese, salvo il caso di forza maggiore, fino alla data della comunicazione di "pronti per la verifica di conformità".

Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto previa espressa comunicazione dell'impresa/R.T.I. all'Amministrazione, entro e non oltre 10 giorni liberi da tale data.

La mancanza della predetta comunicazione, nel termine previsto, comporterà l'applicazione della penalità dell'1% (unper cento).

E' facoltà dell'Amministrazione verificare l'effettiva sospensione delle lavorazioni. In caso contrario verrà applicata una penalità dell'1% per falsa comunicazione.

Qualora l'impresa/R.T.I. abbia richiesto la sospensione dei termini per il periodo dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto:

- il "Nulla Osta" alla produzione, ricevuto nel periodo anzidetto, si intenderà ricevuto il 1° settembre;
- il termine per l'approntamento per la verifica di conformità che ricada nel citato periodo (5-31 agosto) si intende prorogato per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra il 5 agosto e la data di previsto approntamento, decorrenti dal 1 settembre.

I manufatti in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato all'art. 24 e come dettagliatamente descritto nelle Specifiche Tecniche.

L'approntamento per la verifica di conformità dovrà essere comunicato dall'impresa/R.T.I. all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale ed a COMMISERVIZI a mezzo PEC, con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni, e con l'indicazione della data a partire dalla quale i materiali saranno a disposizione per la verifica di conformità. In difetto di tale indicazione, verrà considerata quale data di approntamento quella della comunicazione.

I materiali dovranno essere stivati in apposito locale (deposito/magazzino), situato in territorio italiano ed in regola con la normativa vigente, posto a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'impresa/R.T.I.. Gli spazi destinati a tal proposito dovranno essere coperti, delimitati, sigillabili e destinati esclusivamente alla conservazione della partita da verificare.

Il materiale in fornitura sarà considerato approntato per la verifica di conformità solo qualora isolato in unica ed apposita struttura, in territorio italiano, messa a disposizione.

In funzione della quantità del materiale e del suo ingombro, può essere autorizzato anche lo stivaggio in locali distinti, purché in unico sito.

Lo stivaggio dovrà essere ordinato e razionale, tale da consentire alla Commissione di verifica di conformità un agevole controllo quantitativo dell'intera partita da verificare ed un facile prelevamento dei campioni estratti a sorte tra tutti i manufatti numerati progressivamente.

In caso che in sede di verifica dell'avvenuto approntamento (ovvero, in mancanza di essa, in coincidenza con l'inizio delle operazioni di collaudo) venga constatato il mancato approntamento ovvero l'irregolare accatastamento/stivaggio del materiale in fornitura, tale da impedire l'agevole svolgimento delle operazioni per la verifica di conformità (ivi compreso il prelevamento dei campioni estratti a sorte), all'impresa/R.T.I. verrà applicata una penalità fissa nella misura dell'1% (unopercento) sull'importo dell'intera fornitura. Nell'ipotesi in cui venga constatato un parziale approntamento, l'Amministrazione, qualora non intenda risolvere il contratto ai sensi dell'art. 124 del d.p.r. n. 236/2012, deve fissare un termine perentorio alla ditta entro cui deve procedere all'approntamento totale della provvista, fermo restando l'applicazione della penalità per ritardato approntamento del 2% per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per l'esecuzione del contratto/lotto ai sensi dell'art. 125 del d.p.r. n. 236/2012 sull'importo dell'intera fornitura. Qualora l'impresa/R.T.I. ottemperi con ulteriore ritardo all'approntamento totale, la penalità di cui al succitato articolo 125 sarà reiterata sull'importo dell'intera fornitura. Le suindicate penalità sono cumulabili tra loro.

## **27. TOLLERANZA DEL VENTESIMO**

E' ammessa una tolleranza nei limiti del ventesimo in meno per ciascuna taglia. **Se alla scadenza dei termini di approntamento alla verifica di conformità il fornitore abbia approntato un quantitativo globale del materiale in approvvigionamento non inferiore ai diciannove ventesimi di ciascuna taglia, il contratto s'intenderà esaurito.** Se il termine di scadenza sarà trascorso senza che il fornitore abbia raggiunto i diciannove ventesimi della quantità complessiva di ciascuna taglia e nel frattempo non sarà stata dichiarata la decadenza dal diritto di proseguire la provvista, il fornitore ha facoltà di effettuare, in una sola volta, ed entro il termine che verrà fissato da questa Direzione Generale altra consegna che gli permetta di saldare il contratto con la tolleranza del ventesimo, senza pregiudizio in merito all'applicazione delle multe per ritardata consegna di cui al d.p.r. n. 236/2012. L'eventuale eccedenza rispetto al quantitativo contrattuale dovrà essere ritirata dal magazzino a cura, spese e rischi della Ditta.

## **28. VERIFICA DI CONFORMITÀ (COLLAUDO)**

Tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.1 comma 6 del d.lgs. n. 192/2012, e considerato che le operazioni di verifica della conformità dei materiali alle caratteristiche prescritte dalle S.T. di riferimento riguardano un campione di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/prestazionali, le operazioni di verifica di conformità avranno una durata di un massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di approntamento della merce comunicata dall'impresa/R.T.I. e confermata dal sopralluogo di verifica effettuato dall'Ente esecutore. Nel caso in cui non sia ancora ultimato il quadro analitico prestazionale prescritto nelle S.T. che regolamentano il materiale in approvvigionamento, il termine per la verifica decorrerà dalla data di ricevimento dell'ultimo referto analitico.

Il predetto termine di 60 giorni è sospeso:

- dalla data del verbale di sospensione delle operazioni di verifica di conformità per ulteriori prove analitiche di laboratorio – richieste ad integrazione delle analisi/prove di laboratorio previste dalle S.T. ma ritenute insoddisfacenti dalla Commissione di verifica di conformità - fino alla data di ricezione da parte dell'organo di verifica dell'ultimo referto analitico;
- dalla data del verbale provvisorio di proposta rifiuto fino alla data del verbale definitivo di proposta della commissione di verifica e, comunque per il tempo relativo all'eventuale procedimento in contraddittorio, come previsto dall'art. 116 del d.p.r. n. 236/2012;
- dalla data di concessione della rivedibilità, fino alla data di nuovo approntamento della merce, comunicato dall'impresa/R.T.I. e confermato dalla commissione di verifica, fermo restando l'applicazione delle penalità per ritardato approntamento.

La verifica di conformità sarà effettuato, in Italia, presso locali posti a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'impresa/R.T.I., a cura di apposita Commissione nominata da COMMISERVIZI. Il procedimento di verifica di conformità è regolato dalle disposizioni (art. 108 – 117) contenute nel citato d.p.r. n. 236/2012 e dalla direttiva UGCT Prot. N. 0016421 in data 17/06/2013. Le operazioni di verifica di conformità verranno effettuate mediante estrazione a

sorte del “campione monte”, avendo riguardo al livello di collaudo ordinario ed al livello di qualità accettabile (“piani di campionamento indicizzati” e relativi “prospetti”, di cui alla norma UNI ISO 2859), indicati **nell'allegato n. 1**.

Per far fronte a situazioni di carattere eccezionale derivanti dall'immediato impiego di contingenti operativi in operazioni di soccorso per pubbliche calamità o in teatri operativi fuori area, previa segnalazione dei competenti Organi Logistici di F.A., l'A.D. si riserva la facoltà di procedere ad un'unica verifica di conformità parziale, con conseguente acquisizione anticipata rispetto ai termini contrattualmente previsti che vanno comunque rispettati per la verifica di conformità definitiva del saldo della fornitura. Il valore dei materiali, benché parzialmente collaudati ed accettati, sarà liquidato unitamente al saldo dell'intera fornitura. Saranno a carico della Ditta le spese di spedizione, per la via più celere, sia dei campioni “cartellinati” dalla Commissione di verifica di conformità e destinati a laboratori per le analisi, sia dei controcampioni da custodire presso l'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale.

In particolare, nel caso di proposta (con la relativa motivazione) di rifiuto/accettazione con applicazione di uno sconto del materiale espressa dalla Commissione di verifica di conformità, l'impresa/R.T.I. potrà - nei termini e con le modalità prescritte dal citato d.p.r. n. 236/2012 - inviare al medesimo organo di verifica di conformità controdeduzioni e documentazioni ritenute necessarie affinché quest'ultimo possa valutare se confermare ovvero modificare la proposta già formulata motivandone le ragioni.

La determinazione definitiva di accettazione/rifiuto della partita sottoposta a verifica di conformità è demandata ad un Organo decidente diverso dalla Commissione di verifica di conformità che s'identifica nella figura del Sig. Direttore Generale di COMMISERVIZI.

Di massima, i beni rifiutati sono sostituiti con altri beni della medesima specie, fatte salve le decisioni dell'Organo cui compete la determinazione in ordine all'accettazione ovvero al rifiuto di quanto sottoposto a verifica di conformità (art. 116 del d.p.r. n. 236/2012).

Ad avvenuta conclusione delle operazioni di verifica di conformità, i locali dovranno essere sigillati a cura della Commissione preposta. Fatte salve le esigenze di forza maggiore, i sigilli saranno rimossi alla presenza di un rappresentante dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale soltanto in occasione della spedizione della partita medesima agli Enti destinatari.

In occasione della verifica di conformità, l'impresa/R.T.I. aggiudicataria/o sarà obbligata a mettere a disposizione della commissione di verifica di conformità il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli porta-pallets, etc.) idonee a consentire la movimentazione per la campionatura del materiale.

Inoltre, sempre a cura dell'impresa/R.T.I., dovrà essere messo a disposizione:

- personale qualificato (per esempio, sarti o calzolai, in occasione delle operazioni di verifica di conformità di particolari manufatti, quali capi esterni e calzature) che coadiuvi la commissione di verifica di conformità nello svolgimento delle previste operazioni (quali il rilevamento dei dati dimensionali, il disfacimento dei manufatti per la verifica dei particolari di confezione e, ove richiesto, il controllo centesimale);
- le apparecchiature essenziali (bilancia, metri e calibri di precisione, etc.) che facilitano lo svolgimento dei previsti controlli organolettici.

## **29. RIFIUTO DELLA FORNITURA**

In caso di rifiuto della fornitura determinato al termine del procedimento di verifica di conformità, così come regolato dagli artt. 108-117 del d.p.r. n. 236/2012, l'impresa/R.T.I. fornitrice/fornitore potrà avvalersi della facoltà di sostituire i materiali con altri della medesima specie. L'impresa/R.T.I. dovrà comunicare tale intendimento alla 2ª Divisione di questa Direzione Generale ed all'Ente incaricato dell'Esecuzione contrattuale entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione di rifiuto. La quantità di materiale rifiutato dovrà essere ripresentato alla verifica di conformità entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per il primo approntamento alla verifica di conformità, maggiorato di un tempo non superiore alla metà del termine stesso previsto nel contratto.

## **30. BOLLATURA DEI MATERIALI**

In caso di rifiuto, ai sensi dell'art. 117 del d.p.r. n. 236/2012, in relazione alla tipologia dei materiali oggetto della fornitura, l'A.D. potrà disporre che gli stessi vengano opportunamente contrassegnati con appositi bolli identificativi in modo da renderne inequivocabile l'identificazione.

La bollatura deve essere effettuata a cura e spese dell'impresa/R.T.I. fornitrice/fornitore, sotto la stretta sorveglianza dell'Ente responsabile dell'esecuzione contrattuale.

## **31. CONSEGNA**

A buon esito della verifica di conformità, il materiale dovrà essere consegnato - libero da qualsiasi gravame, dazi, diritti doganali ed ogni altro eventuale onere - a cura, spese e rischio dell'impresa/R.T.I. entro **30 (trenta) giorni** a decorrere da quello successivo alla data di notifica della relativa comunicazione presso i Magazzini militari della A.D. indicati in **allegato n. 1**. L'impresa/R.T.I. dovrà inoltre provvedere, a cura, spese e rischio, entro lo stesso termine, allo stivaggio e stivaggio dei materiali.

In vista del soddisfacimento di prioritarie diverse esigenze logistiche, i COMANDI LOGISTICI potranno variare - entro un raggio massimo di 250 km. - la suindicata destinazione dei materiali di che trattasi, senza che l'impresa/R.T.I. aggiudicataria/o possa nulla pretendere, purché comunicata all'impresa/R.T.I., per il tramite dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, almeno 30 (trenta) giorni prima della prevista data di consegna. Per i casi di

inadempimento varrà quanto disposto dall'art. 125 del d.p.r. n. 236/2012, con l'avvertenza che le predette penalità sono cumulabili con quelle indicate nel presente documento e commisurate al valore del materiale non consegnato presso i vari Enti dell'A.D.. In occasione delle operazioni di spedizione agli Enti destinatari, sarà possibile procedere all'apertura del locale/i contenente/i la fornitura solo alla presenza di un rappresentante dell'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale.

I beni in fornitura diventano di proprietà dell'Amministrazione, a buon esito della verifica di conformità, dopo la materiale consegna presso l'Ente destinatario nelle quantità accertate in sede d'assunzione in carico.

### **32. D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza)**

Questa Direzione Generale ha predisposto il D.U.V.R.I. statico (**allegato n. 5**) che verrà a costituire parte integrante del futuro contratto. Gli oneri correlati da porsi a carico dell'impresa/R.T.I. sono stati, in ogni caso, stimati pari a 0 (zero).

### **33. PENALITÀ**

Le penalità verranno applicate sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 125 del d.p.r. n. 236/2012 secondo le misure e le condizioni specificate nella bozza di contratto pubblicata sul sito [www.commiservizi.difesa.it](http://www.commiservizi.difesa.it). Le penalità relative ai ritardi per l'approntamento alla verifica di conformità e quelle relative ai ritardi nelle consegne dei materiali collaudati sono cumulabili. Le penalità sopra descritte sono inoltre cumulabili con quelle previste per il mancato od irregolare approntamento alla verifica di conformità. Le stesse penalità si applicano nei casi di rilavorazione dei materiali rivedibili o restituiti per la sostituzione di quelli rifiutati.

### **34. INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE**

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del contraente, l'A.D., qualora non ritenga lasciar continuare l'esecuzione del contratto, come previsto dall'art. 124 comma 1 lett. a) del d.p.r. n. 236/2012, procederà:

- qualora non sia confermata l'esigenza logistica da parte delle Forze Armate committenti, a dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte di contratto non eseguita (dall'art. 124 del d.p.r. n. 236/2012);
- qualora invece venga confermata l'esigenza logistica di cui sopra, all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita (dall'art. 124 comma 1 lett. b) del d.p.r. n. 236/2012). La scelta del terzo affidatario sarà effettuata, ai sensi dell'art. 297 del d.p.r. n. 207/2010, con le modalità previste dall'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui non fosse possibile individuare con le predette modalità l'affidatario, si procederà con nuova procedura acquisitiva in danno con le modalità previste dall'art. 124 del d.p.r. n. 236/2012.

La risoluzione del contratto o l'esecuzione in danno non esime l'impresa/R.T.I. dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno provocato l'adozione dei suddetti provvedimenti.

### **35. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA**

L'esecuzione tecnico/amministrativa della fornitura è devoluta all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, che provvederà a trasmettere, direttamente alla Direzione Generale, la documentazione prevista a corredo della fattura, in originale ed in copia, che l'impresa/R.T.I. ha emesso ed inviato all'Ente stesso.

Tenuto conto del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto della commessa e, perciò, della complessità di perfezionamento della prescritta documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, il pagamento, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.lgs. 9.11.2012, n. 192, sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura completa della documentazione attestante l'avvenuta favorevole verifica di conformità, accettazione, codifica, consegna ed iscrizione nei registri di inventario del materiale, a mezzo mandato informatico, con accreditamento del corrispettivo su c/c bancario o postale completo del codice IBAN, a scelta del creditore.

L'A.D. potrà corrispondere il pagamento in conto, nella misura del 90% (novantapercento), delle forniture collaudate ed accettate, per le quali sia stata emessa apposita dichiarazione di ricevimento da parte dei consegnatari dei vari magazzini previsti. Il saldo, pari al restante 10%, verrà corrisposto a seguito della regolare assunzione in carico di tutti i materiali in fornitura.

Nel caso di giustificata complessità tecnica delle procedure di iscrizione nei registri di inventario, può essere comunque disposto il pagamento per l'intero importo dovuto, sempreché risulti acquisita dall'Ente esecutore l'attestazione dell'avvenuto avvio delle attività di iscrizione dei materiali sugli appositi registri contabili.

In caso di subappalto, ammesso in conformità all'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, è fatto obbligo all'aggiudicatario, ai sensi del comma 3 del citato art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, di trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario stesso.

### **36. GARANZIA PER DIFETTI DEI MATERIALI FORNITI**

La impresa aggiudicataria dovrà garantire i materiali da fornire da qualsiasi difetto o deterioramento, sempreché questo non derivi da uso anomalo, inidonea conservazione o da cause di forza maggiore. L'Amministrazione Difesa, in ogni

caso, potrà sospendere, nei limiti del valore dell'aggiudicazione, i pagamenti dovuti all'impresa contraente in relazione a tutte le forniture in corso. Qualora in prosieguo di tempo sia riconosciuto che la qualità o la lavorazione dei materiali forniti non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dal contratto, l'impresa/R.T.I. aggiudicataria/o sarà tenuta a risarcire il danno risentito dall'Amministrazione Difesa e, se risulti provato che l'impresa/R.T.I. si sia resa colpevole di negligenza e/o malafede, l'A.D. si riserva di adottare i provvedimenti più idonei intesi a salvaguardare i propri interessi.

### **37. ONERI FISCALI**

Sono a carico dell'impresa/R.T.I. fornitrice/fornitore tutti gli oneri fiscali inerenti alla fornitura ad eccezione di quelli di cui al d.p.r. 26.10.1972, nr. 633 (I.V.A.) e successive modificazioni, che sono a carico dell'A.D. Pertanto, qualunque variazione dell'entità di tali oneri che si verificasse durante l'esecuzione del contratto non comporta alcuna variazione del prezzo contrattuale, che si intende comprensivo di tutti gli oneri predetti. Le eventuali spese di sdoganamento e nazionalizzazione della merce sono a carico dell'impresa/R.T.I. aggiudicataria/o, unitamente a qualunque altra imposta e tassa inerente alla fornitura.

### **38. CONTROVERSIE**

Eventuali controversie saranno decise con l'esclusione del ricorso all'arbitrato di cui questa Amministrazione non intende avvalersi, ai sensi dell'art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o Amministrativa, per esplicita volontà delle parti, il foro competente sarà quello di Roma.

### **39. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito la "Legge"), vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

#### **a) Finalità del trattamento**

I dati forniti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione e per l'esecuzione della fornitura, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

#### **b) Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.

#### **c) Dati sensibili**

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) del d.lgs. n. 196/2003;

#### **d) Dati giudiziari**

I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario rientranti tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere e) del d.lgs. n. 196/2003 saranno trattati per le finalità di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;

#### **e) Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato da COMMISERVIZI in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

#### **f) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati:

- al personale che cura il procedimento di gara, a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o per fini statistici;
- ad eventuali soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni all'uopo nominate;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 163/2006;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006 e dalla Determinazione n. 1 del 10/01/2008.

I dati conferiti dai concorrenti ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura potranno essere diffusi con le modalità previste dall'art. 66 del d.lgs. n. 163/2006 e tramite il sito internet [www.commiservizi.difesa.it](http://www.commiservizi.difesa.it).

#### **g) Diritti del concorrente interessato**

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

#### **h) Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è COMMISERVIZI, con sede in Roma, Piazza della Marina, 4 alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003.



#### 40. VARIE

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera di invito, la gara e la successiva fornitura del materiale si intenderanno regolate:

- dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 nr. 163;
- dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207;
- dal d.p.r. 15 novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- dalle Specifiche Tecniche dei manufatti in provvista;
- da tutte le direttive citate nella presente lettera di invito;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni normative sopra richiamate.

Le Imprese/Raggruppamenti che non possono o non intendono partecipare alla presente gara sono tenute a restituire al Ministero della Difesa, Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali, 1° Reparto – 2ª Divisione, Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma, **l'allegato n. 4**, da cui risultino chiaramente i motivi della mancata partecipazione alla gara.

La presente lettera di invito è composta da nr. 17 (diciassette) pagine e dai seguenti allegati:

- **Allegato n. 1:** elenco materiale in approvvigionamento, lavorazioni essenziali, livello di collaudo ordinario e livello di qualità accettabile, località di consegna, specifiche tecniche, termine di approntamento.
- **Allegato n. 2:** schema di offerta.
- **Allegato n. 3:** clausola standard di codificazione.
- **Allegato n. 4:** schema indicante i motivi di non partecipazione alla gara.
- **Allegato n. 5:** D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza);
- **Allegato n. 6:** Criteri Valutazione Offerta Tecnica.

**IL CAPO DELLA 2ª DIVISIONE**  
**Col. com. t.ISSMI Mario SANZULLO**